



Roma, 27 MAG. 2015

  
Direzione Regionale della  
Lombardia  
Via Manin n. 25  
Milano



Prot.

**OGGETTO: Interpello 954-162/2015-ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212.**

  
**Istanza presentata il 28/01/2015**

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 15 del DPR n. 917 del 1986 , è stato esposto il seguente

#### QUESITO

L'istante  Nadia fa presente di aver direttamente sostenuto, a seguito della morte del padre, le spese per il rimpatrio e la sepoltura dello zio paterno,  Giovanni, morto nel 1945 in un campo di concentramento in Germania.

Il luogo della sepoltura (Francoforte sul Meno), a lungo sconosciuto, è stato ritrovato solo nel 2011, a seguito delle ricerche compiute dalla famiglia. Successivamente, la salma è stata trasportata e sepolta in Italia, nel Comune di Braone (BS).

L'istante chiede di sapere se le spese funebri sostenute siano detraibili ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR).

A supporto la contribuente produce la fattura dell'agenzia funebre datata 15 ottobre 2014, il verbale di esumazione e riconoscimento del Consolato Generale d'Italia, nonché l'autorizzazione di seppellimento del Comune di [REDACTED]

### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

L'istante ritiene di poter portare in detrazione le spese in questione, in quanto sono state da lei sostenute a seguito della morte del padre, fratello di [REDACTED] Giovanni.

### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

L'articolo 15, comma 1, lettera d), del TUIR prevede la detrazione per *"le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell'art. 433 del codice civile e di affidati o affiliati, per importo non superiore a 3 milioni di lire (euro 1.549,37) per ciascuna di esse"*. Tra le persone indicate nell'art. 433 del codice civile sono compresi *"i fratelli e le sorelle germani o unilaterali"*.

L'Amministrazione finanziaria ha precisato che, ai fini della detrazione, le spese funebri *"sostenute in dipendenza della morte di persone"* devono rispondere *"ad un criterio di attualità rispetto all'evento cui sono finalizzate."* (circolare n. 26 del 1979; risoluzione n. 8/944 del 1976), e che le spese funebri sostenute a seguito del decesso della zia non possono essere ammesse in detrazione in quanto *"la zia non è compresa tra i familiari dell'art. 433 del codice civile."* (circolare n. 122 del 1999, par. 1.2.4).

Nel caso di specie, si rileva che il realizzarsi dei presupposti in precedenza evidenziati (la circostanza che la spesa sia sostenuta dai familiari di cui all'art. 433 del c.c. e la

contestualità con l'evento) sono stati oggettivamente impediti dall'evento bellico e dalla circostanza che il luogo di sepoltura del sig. Giovanni [REDACTED] "è stato a lungo ignorato nonostante la formale dichiarazione di morte riportasse come data 3 maggio 1945" e solo nell'anno 2011 le ricerche della famiglia "hanno permesso di ritrovare il luogo di sepoltura presso Francoforte sul Meno".

Ciò premesso, appare coerente con la finalità della norma considerare detraibili le spese funebri in considerazione della eccezionalità degli eventi in esame e della circostanza che le stesse sono state sostenute direttamente dalla contribuente [REDACTED] Nadia in mancanza del padre (fratello del sig. [REDACTED] Giovanni) deceduto, che avrebbe avuto diritto a detrarle.

Per quanto sopra esposto, si ritiene che l'interpellante possa fruire della detrazione, fermo restando il limite di euro 1.549,37 previsto dalla norma agevolativa.

La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale della Lombardia, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

**IL DIRETTORE CENTRALE**

**Annibale Dodero**

